



## Studi professionali

**DISCLAIMER:**

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

# NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

## Percentuali di contribuzione

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI): FONTE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/10/2010	ad oggi	1,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

\* A seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO NAZIONALE DI CATEGORIA: PREVIPROF

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
30/05/2007 <sup>1</sup>	31/08/2008	0,25%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,25%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100%*	TFR
01/09/2008	30/09/2010	1,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100%*	TFR

In forza dell'accordo intervenuti tra le parti istitutive in data 22/07/2010 il Fondo di riferimento per i lavoratori destinatari del CCNL Studi professionali (sottoscritto da ConfProfessioni, Confedertecnica, Cipa, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil) è il Fondo Pensione FONTE con decorrenza 01/10/2010

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

\* A seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO PENSIONE LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO OPERANTI IN TRENTINO ALTO ADIGE: LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/04/2007	31/08/2008	0,25%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,25%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100%*	TFR
01/09/2008	ad oggi	1,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

\* Dal 1° aprile 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

## Opzioni quota lavoratore

PREVIPROF

Accordo 20/12/2006. Il lavoratore ha la possibilità di aumentare la contribuzione, oltre a quella minima, per quote percentuali incrementalmente dello 0,25%.

CCNL 29/11/2011, confermato CCNL 17/04/2015: "Il lavoratore può comunque versare, a sua scelta e a suo carico, una percentuale di contribuzione fino a un massimo del 3% della retribuzione utile per il computo del TFR"

LABORFONDS

Accordo 20/12/2006. Il lavoratore ha la possibilità di aumentare la contribuzione, oltre a quella minima, per quote percentuali incrementalmente dello 0,25%.

Dal 1° aprile 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

CCNL 29/11/2011, confermato CCNL 17/04/2015: "Il lavoratore può comunque versare, a sua scelta e a suo carico, una percentuale di contribuzione fino a un massimo del 3% della retribuzione utile per il computo del TFR"

## Destinatari

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

### LABORFONDS

Dal 1° aprile 2007 possono aderire tutti i lavoratori assunti con le diverse tipologie d'impiego e classificati in uno dei livelli e/o categorie di cui al CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali.

CCNL 30/05/2006, confermato CCNL 11/07/2008, CCNL 29/11/2011 e CCNL 17/04/2015. "Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi".

## Altre informazioni

### SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 03/05/2006. Art. 147 - Trattamento di fine rapporto

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore compete il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge 29/5/1982, n. 297.

La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1° comma del novellato articolo 2120

Codice civile è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di:

- paga base tabellare conglobata come prevista dal presente contratto;
- eventuali scatti di anzianità di cui all'articolo 151 del presente contratto;
- assegni "ad personam";
- aumenti di merito e/o superminimi;
- tredicesima mensilità e premio ferie;
- eventuali indennità erogate con continuità.

### VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicitate (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

- In prima applicazione, la decorrenza dell'obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro è il 1° ottobre 2007. Accordo 20/12/2006. Il lavoratore che aderisce al Fondo, in aggiunta al conferimento del trattamento di fine rapporto, ha diritto, a decorrere dal periodo di paga del mese di ottobre 2007 in poi, ad un contributo del datore di lavoro nella misura dello 0,25 per cento della retribuzione mensile utile per il computo del TFR.
- Accordo 20/12/2006. Il Fondo, così come costituito e regolamentato sulla base di quanto previsto dal presente protocollo, rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta dalle parti come riferimento esclusivo per i dipendenti del Settore Studi Professionali.

# CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DI STUDI PROFESSIONALI

Indice:

17/04/2015 CCNL Ipotesi di accordo  
29/11/2011 CCNL Accordo di rinnovo  
22/7/2010 Confluenza da PREVIPROF A FONTE  
29/07/2008 CCNL Accordo di rinnovo  
11/07/2008 CCNL Accordo di rinnovo  
20/12/2006 Accordo per l'istituzione del trattamento di previdenza complementare  
03/05/2006 CCNL Ipotesi di accordo

## 17/4/2015

### Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 17/4/2015, tra la CONFPROFESSIONI (Confederazione Italiana Libere Professioni) e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTUCS-UIL, visti i CCNL di settore stipulati in data 3/5/2006 e 29/11/2011, si è stipulata la presente Ipotesi di CCNL a valere per i lavoratori degli Studi Professionali e delle strutture che svolgono attività professionali.

La presente ipotesi di accordo decorre dall'1/4/2015 e scadrà il 31/3/2018.

### Art. 18 Previdenza complementare

1. Premesso che con accordi firmati in data 16/7/2010 e 30/9/2010 il fondo di previdenza complementare PRE.VI.PROF. è confluito nel fondo di previdenza del terziario FON.TE., le parti convengono:

- a) di lasciare inalterata la contribuzione dovuta alla previdenza complementare che è attualmente pari all'1,55% sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR, per la quota a carico del datore di lavoro, e dello 0,55% sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR come contribuzione minima a carico del lavoratore. Il lavoratore può comunque versare, a sua scelta e a suo carico, una percentuale di contribuzione fino a un massimo del 3% della retribuzione utile per il computo del TFR;
- b) di confermare che, per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28/4/1993, è prevista la integrale destinazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) maturando dal momento dell'adesione al fondo di previdenza;
- c) di confermare che la previdenza complementare dovrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, compresi gli apprendisti;
- d) che a partire dall'1/1/2011 la quota di iscrizione al fondo di previdenza complementare e le modalità di ripartizione della quota stessa saranno quelle determinate da FON.TE.

2. Le parti individuano in FON.TE. il Fondo di riferimento del settore anche per i nuovi iscritti e constatato che l'occupazione del settore è costituita prevalentemente da giovani e che quindi necessita valorizzare la Previdenza Complementare, confermano l'impegno a ricercare, definire e praticare, anche tramite un'apposita struttura di monitoraggio, azioni di sistema finalizzate alla divulgazione e alla adesione al Fondo FONTE. Sono comunque fatti salvi eventuali accordi di secondo livello per l'adesione a fondi di previdenza complementare territoriale.

## 29/11/2011

### Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 29/11/2011, tra la CONFPROFESSIONI (Confederazione Italiana Libere Professioni), la CONFEDERTECNICA (Confederazione Sindacale Italiana delle Professioni Tecniche), la CIPA (Confederazione Italiana dei Professionisti ed Artisti) e la FILCAMS-CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e

Servizi), la FISASCAT-CISL (Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo), la UILTuCS-UIL (Unione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi) si è stipulato il seguente CCNL a valere per i dipendenti degli Studi Professionali.  
Il presente CCNL decorre dall'1/10/2010 e scadrà il 30/9/2013.

## **Art. 20 Previdenza complementare**

Premesso che con accordi firmati in data 16/7/2010 e 30/9/2010 il fondo di previdenza complementare PRE.VI.PROF. è confluito nel fondo di previdenza del terziario FON.TE., le parti convengono:

- di lasciare inalterata la contribuzione dovuta alla previdenza complementare che è attualmente pari all'1,55% sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR, per la quota a carico del datore di lavoro, e dello 0,55% sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR come contribuzione minima a carico del lavoratore. Il lavoratore può comunque versare, a sua scelta e a suo carico, una percentuale di contribuzione fino a un massimo del 3% della retribuzione utile per il computo del TFR;
- di confermare che, per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28/4/1993, è prevista la integrale destinazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) maturando dal momento dell'adesione al fondo di previdenza;
- di confermare che la previdenza complementare dovrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, compresi gli apprendisti;
- che a partire dall'1/1/2011 la quota di iscrizione al fondo di previdenza complementare e le modalità di ripartizione della quota stessa saranno quelle determinate da FONTE.

- Dichiarazione a verbale -

Le parti individuano in FONTE, il Fondo di riferimento del settore anche per i nuovi iscritti e constatato che l'occupazione del settore è costituita prevalentemente da giovani e che quindi necessita valorizzare la Previdenza Complementare, confermano l'impegno a ricercare, definire e praticare, anche tramite un'apposita struttura di monitoraggio, azioni di sistema finalizzate alla divulgazione e alla adesione al Fondo FONTE.

Sono comunque fatti salvi eventuali accordi di secondo livello per l'adesione a fondi di previdenza complementare territoriale.

## **22/07/2010**

### **Verbale di accordo**

Il giorno 22/7/2010, si sono incontrate la CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia, la CONFPROFESSIONI, la CONFEDERTECNICA, la CIPA, e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTUCS-UIL, per valutare l'ipotesi di confluenza dei lavoratori aderenti al Fondo di previdenza complementare Previprof nel Fondo Fon.Te.

Le parti

Premesso

- che CONFCOMMERCIO, FEDERALBERGHI, FIPE, FATTA, FIAVET e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL hanno costituito "Fon.Te. - Fondo Pensione Complementare per i dipendenti da aziende del terziario (commercio, turismo e servizi) ", iscritto all'Albo dei Fondi pensione COVIP al n. 123;
- che CONFPROFESSIONI, CONFEDERTECNICA, CIPA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL hanno costituito il Fondo Pensione Previprof - Fondo Pensione complementare per i dipendenti degli Studi Professionali", iscritto all'Albo dei Fondi pensione COVIP al n. -159;
- che la COVIP ha avviato nei confronti del Fondo previprof un procedimento per l'adozione del provvedimento di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- che, secondo le indicazioni fornite dalla Commissione di vigilanza, in data 20/5/2010 il Fondo Previprof ha sottoscritto con il Fondo Fon.Te un accordo preliminare volto alla definizione di un percorso operativo finalizzato alla valutazione della possibilità di fusione/agggregazione, trasmesso congiuntamente alla COVIP in data 26/5/2010;
- che successivamente la Commissione di vigilanza, non valutando idoneo l'accordo per la concreta definizione di un progetto di confluenza, comunicava al Fondo Previprof la delibera di decadenza dall'autorizzazione con efficacia differita al 30/9/2010, invitando il predetto Fondo a procedere all'agggregazione con altro fondo ovvero allo scioglimento volontario, entro il predetto termine;
- che in data 16/7/2010 le parti istitutive di Previprof hanno sottoscritto un accordo anche in merito allo scioglimento volontario del Fondo;
- che a seguito della comunicazione i Fondi Previprof e Fon.Te hanno commissionato alla società Previnet uno studio di fattibilità con relativo timetable, che si allega e costituisce parte integrante del presente accordo, sulle due distinte modalità indicate dalla COVIP, ossia procedura di fusione o di scioglimento;

- valutate le risultanze contenute nel predetto documento elaborato da Previnet, con particolare riferimento alla tempistica ed alle modalità procedurali, nell'ottica della miglior garanzia e soluzione per gli iscritti al Fondo Previprof;
- concordano
- che il Fondo previprof dovrà attivare la procedura di scioglimento volontario, secondo la tempistica e con le modalità indicate nello schema operativo e timetable elaborato dalla società Previnet;
- che il Fondo Previprof comunicherà agli aderenti lo scioglimento, invitandoli ad esercitare l'opzione trasferimento/riscatto;
- che i lavoratori del settore degli studi professionali che si iscrivono alla previdenza complementare a decorrere dall'1/10/2010 si iscriveranno direttamente al fondo FONTE con le condizioni previste dal proprio CCNL
- che gli organi dei rispettivi Fondi riceveranno entro il 31/7/2010 il presente accordo; in particolare, il Fondo Previprof, dovrà approvare ed attivare tutte le procedure di scioglimento volontario, avvio e chiusura della procedura liquidativa con le modalità previste nel suo Statuto, nello schema operativo elaborato dalla società Previnet S.p.A., nonché secondo quanto disposto dalle vigenti leggi in materia.
- di inviare entro il 15/9/2010 copia del presente accordo alla COVIP alla quale verrà chiesto un incontro ufficiale per illustrare il percorso operativo

**29/07/2008**

**Art. 20 - Previdenza integrativa**

Premesso che PREVIPROF, iscritto all'albo della COVIP con il n. 159 in data 30/5/2007, è il Fondo di previdenza complementare del Settore, costituito dalle parti stipulanti il presente CCNL in base al Protocollo del 20/12/2006 e sua successiva integrazione con l'accordo del 6/2/2007, destinato ai dipendenti degli Studi e delle attività professionali gestite/e nelle diverse forme così come richiamate dallo stesso CCNL nella sua "Sfera di Applicazione".

Ciò premesso, le parti convengono che il contributo da destinare al Fondo, inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello 0,25% a carico dei datori di lavoro e dello 0,25% a carico dei lavoratori, viene modificato, dall'1/9/2008, secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencate:

- Il contributo a carico dei datori di lavoro per ogni lavoratore iscritto al Fondo "PREVIPROF" sarà pari all'1,55% comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, della retribuzione utile per il computo del TFR.
- La quota di iscrizione al Fondo viene confermata nella misura di 10 Euro per ogni dipendente di cui 8 (otto) Euro a carico dei datori di lavoro e Euro 2 (due) a carico dei lavoratori.
- Viene altresì confermato che ove l'iscritto al Fondo "PREVIPROF" sia anche iscritto alla Cassa "C.A.DI.PROF" e vi sia stata l'adesione a Fondo Professioni da parte del datore di lavoro tale intera quota di iscrizione sarà a carico "C.A.DI.PROF".
- La contribuzione minima a carico dei lavoratori dipendenti, inizialmente fissata allo 0.25%, viene elevata allo 0,55%, di cui 0.05% a titolo di quota associativa, della retribuzione utile per il computo del TFR.
- Si conferma che per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28/4/1993 è prevista la integrale destinazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R) maturando dal momento dell'adesione al fondo.
- Viene confermato che tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, compresi gli apprendisti.

- Dichiarazione a verbale -

Le parti, constatato che l'occupazione del Settore è costituita prevalentemente da giovani e che quindi necessita valorizzare la Previdenza Complementare, confermano l'impegno a ricercare, definire e praticare, a carico delle strutture paritetiche/bilaterali, azioni di sistema finalizzate alla divulgazione e alla adesione al Fondo PREVIPROF.

**11/07/2008**

**Art. 20 - Previdenza integrativa**

Modificare l'art. 20 come segue:

Premesso che PREVIPROF, iscritto all'albo della COVIP con il n. 159 in data 30/5/2007, è il Fondo di previdenza complementare del Settore, costituito dalle parti stipulanti il presente CCNL in base al Protocollo del 20/12/2006 e sua successiva integrazione con l'accordo del 6/2/2007, destinato ai dipendenti degli Studi e delle attività professionali gestite/e nelle diverse forme così come richiamate dallo stesso CCNL nella sua "Sfera di

Applicazione".

Ciò premesso, le parti convengono che il contributo da destinare al Fondo, inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello 0,25% a carico dei datori di lavoro e dello 0,25% a carico dei lavoratori, viene modificato secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencate:

- Dall'1/6/2008 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto al Fondo "PREVIPROF" sarà pari all'1, 55% comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, della retribuzione utile per il computo del TFR.

- La quota di iscrizione al Fondo viene confermata nella misura di 10 Euro per ogni dipendente di cui 8 (otto) Euro a carico dei datori di lavoro e Euro 2 (due) a carico dei lavoratori.

- Viene altresì confermato che ove l'iscritto al Fondo "PREVIPROF" sia anche iscritto alla Cassa "C.A.DI.PROF" e vi sia stata l'adesione a Fondo Professioni da parte del datore di lavoro tale intera quota di iscrizione sarà a carico "C.A.DI.PROF".

- La contribuzione minima (0,25%) a carico dei lavoratori non è modificata.

- Si conferma che per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28/4/1993 è prevista la integrale destinazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R) maturando dal momento dell'adesione al fondo.

- Viene confermato che tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, compresi gli apprendisti.

- Dichiarazione a Verbale -

Le parti, constatato che l'occupazione del Settore è costituita prevalentemente da giovani e che quindi necessita valorizzare la Previdenza Complementare, confermano l'impegno a ricercare, definire e praticare, a carico delle strutture paritetiche/bilaterali, azioni di sistema finalizzate alla divulgazione e alla adesione al Fondo PREVIPROF.

## **20/12/2006**

### **Verbale di accordo**

Il giorno 20/12/2006, tra la Confprofessioni; la Confedertecnica; la Cipa; e la FILCAMS-CGIL; la FISASCAT-CISL; la UILTUCS-UIL; si è stipulato il presente Protocollo in materia di Previdenza Complementare Integrativa del Settore STUDI PROFESSIONALI.

VISTO

L'articolo 20 "Previdenza Integrativa" del CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali "Testo Unico" del 03/05/2006.

CONSIDERATO

Quanto disposto dal D.Lgs. n. 124 del 21/04/1993 e successive modifiche ed integrazioni in materia di disciplina delle forme di Previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari.

PRESO ATTO

Delle sue successive modificazioni ed integrazioni introdotte dalla Legge 8/8/1995, dal D.Lgs. n. 252 del 5/12/2005 nonché da quanto deliberato dalla COVIP in data 31/10/2006, che hanno riformato il sistema pensionistico complementare

ALLO SCOPO

Di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti del Settore Studi Professionali, Settore nel quale i giovani rappresentano la maggioranza degli occupati.

HANNO CONVENUTO

Di costituire, entro il 31/12/2006, un Fondo di previdenza complementare (di seguito per brevità denominato "Fondo"), impegnandosi a predisporre, nello stesso termine l'Atto Costitutivo ed il Regolamento attuativo nonché a completare le formalità amministrative necessarie. Resta inteso, in ogni caso, che la costituzione del Fondo dovrà avvenire secondo quanto di seguito indicato:

1) Il Fondo avrà lo scopo di fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche in forma di rendita e capitale sulla base dei contributi dovuti e versati e aumentati dei rendimenti realizzati, secondo le previsioni del Regolamento.

2) Lo stesso Fondo potrà associare esclusivamente lavoratori dipendenti di datori di lavoro appartenenti al

Settore Studi Professionali e i relativi datori di lavoro. E' altresì prevista la possibilità, da regolamentare successivamente, di adesione da parte di lavoratori dipendenti da Settori affini. Per settori affini si intendono quelli in cui vengono applicati contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle stesse OO.SS. dei lavoratori stipulanti il CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali.

3) L'associazione dei lavoratori al Fondo avverrà mediante adesione volontaria o in base a quanto previsto dal D.Lgs. 252 del 5/12/2005, secondo forme e modalità da definire e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti con le diverse tipologie d'impiego e classificati in uno dei livelli e/o categorie di cui al CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali.

4) Il lavoratore che aderisce al Fondo, in aggiunta al conferimento del trattamento di fine rapporto, ha diritto, a decorrere dal periodo di paga del mese di ottobre 2007 in poi, ad un contributo del datore di lavoro nella misura dello 0,25 per cento della retribuzione mensile utile per il computo del TFR.

Il lavoratore ha la possibilità di aumentare la contribuzione, oltre a quella minima, per quote percentuali incrementali dello 0,25 per cento.

Le parti potranno incrementare la quota a carico del datore di lavoro nell'ambito della contrattazione per il rinnovo dei CCNL, da avviare a partire dal mese di giugno 2007. Inoltre per i lavoratori con prima occupazione precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 124/1993 è previsto il versamento del 50% del T.F.R. maturando nell'anno, ferma restando la facoltà a conferire una quota fino al 100% del TFR maturando, mentre per i lavoratori con prima occupazione successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. 124/1993, è previsto per legge il versamento del 100% del T.F.R. maturando nell'anno. Viene, infine, stabilito l'obbligo di effettuare un versamento al Fondo (quota una tantum non utile ai fini pensionistici) al momento dell'adesione al Fondo a titolo di iscrizione, pari a Euro 10 di cui 2 a carico del dipendente, le cui modalità di esecuzione verranno definite dal Regolamento del Fondo.

L'obbligo posto a carico del datore di lavoro sussisterà per la durata dell'adesione del lavoratore al Fondo costituito sulla base del presente Protocollo.

5) Per i datori di lavoro e per i lavoratori che al momento dell'iscrizione al Fondo di previdenza complementare siano già aderenti sia a Fondoprofessioni che a C.A.DI.PROF., in ottemperanza a quanto previsto all'art. 20 del CCNL (Previdenza integrativa) la quota una tantum a titolo di iscrizione sarà a carico della struttura bilaterale individuata dalle parti. Tale struttura provvedere inoltre a sostenere le spese di gestione del Fondo per il primo anno di attività.

6) Il lavoratore può versare al Fondo ulteriori quote individuali anche derivanti dalla contrattazione di II livello.

7) Il Fondo, così come costituito e regolamentato sulla base di quanto previsto dal presente protocollo, rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta dalle parti come riferimento esclusivo per i dipendenti del Settore Studi Professionali. Pertanto le parti si impegnano a collaborare per la massima diffusione del Fondo, anche al fine di pervenire ad una sua applicazione generalizzata a tutti i soggetti operanti nel Settore. Le parti si impegnano, altresì, ad incontrarsi preventivamente nel caso in cui si dovessero prospettare difficoltà nello svolgimento di tale progetto.

8) Il Fondo, è costituito come Associazione riconosciuta e regolato dallo Statuto che verrà predisposto sulla base del presente protocollo, avrà quali soci sia i lavoratori che i datori di lavoro aderenti allo stesso e verrà gestito attraverso i seguenti organi:

- Assemblea dei delegati dei soci, composta pariteticamente sia dai lavoratori che dai datori di lavoro che contribuiscono;

- Consiglio di Amministrazione composto in modo tale che la rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro sia paritetica;

- Collegio dei Revisori dei Conti composto pariteticamente.

9) Durante la fase transitoria, al fine di gestire le esigenze di tale periodo, verrà creato un organismo di gestione paritetico che cesserà di svolgere i suoi compiti con l'insediamento degli organi del Fondo.

10) Le parti individueranno il ruolo che gli Enti Bilaterali, Nazionale e Regionale, potranno assumere in supporto alle attività del Fondo e di informazione ai lavoratori.

- Norma finale -

Le parti si danno reciprocamente atto che eventuali correzioni od integrazioni del presente protocollo, richieste dagli organi di Vigilanza competenti, non pregiudicano la validità e l'applicabilità dell'intero protocollo ma impegnano le parti ad apportare al testo le correzioni od integrazioni necessarie.

**03/05/2006**

#### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 3/5/2006 tra la CONFPROFESSIONI (Confederazione Sindacale Italiana Libere Professioni), la CONFEDERTECNICA (Confederazione Sindacale Italiana delle Professioni Tecniche), la CIPA (Confederazione Italiana dei Professionisti ed Artisti) e la FILCAMS - CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi), la FISASCAT - CISL (Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo), la

UILTuCS - UIL (Unione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi):

Visti

i CCNL stipulati con CONSILP - CONFPROFESSIONI nelle date del 10/12/1978 - 12/5/1983 - 25/7/1988 - 10/12/1992 - 19/12/1996

I Verbali di accordo sottoscritti in data 24/10/2001 - 9/7/2003 - 28/7/2004

Il protocollo (Sulla Formazione Continua nel Settore degli Studi Professionali ed Aziende collegate) stipulato in data 21/10/2005.

Visti

I CCNL stipulati con CONFEDERTECNICA nelle date del 19/7/1993 - 14/5/1996.

I Verbali di accordo sottoscritti in data 24/10/2001 - 9/7/2003 - 28/7/2004.

Il protocollo (Sulla formazione Continua nel Settore degli Studi Professionali ed Aziende collegate) stipulato in data 21/10/2005.

Visti

I CCNL stipulati con CIPA nelle date del 13/10/1953 - 31/7/1968 - 20/12/1978 - 8/3/1983 - 21/6/1983 - 21/1/1988 - 10/12/1992 - 19/12/1996

I verbali di accordo sottoscritti in data 24/10/2001 - 9/7/2003 - 28/7/2004

Il protocollo (Sulla Formazione Continua nel Settore degli Studi Professionali ed Aziende collegate) stipulato in data 21/10/2005.

Visto

L'Accordo Nazionale di II° Livello per i dipendenti da Studi Odontoiatrici aderenti ad ANDI e AIO stipulato in data 12/12/1997

Si è stipulata la presente Ipotesi di Testo Unico Contrattuale che assume veste di CCNL da valere per i dipendenti degli Studi Professionali.

Il presente CCNL decorre per la parte normativa dall'1/7/2004 e sarà valida sino al 30/9/2007, per la Parte Economica dall'1/1/2006 sino alla data del 30/9/2007.

## **Premessa Generale**

Le parti, in coerenza con le indicazioni e gli obiettivi contenuti in premessa al Verbale di Accordo sottoscritto in sede di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 9/7/2003, hanno definito il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che nell'assumere come proprio il riferimento sia di quanto convenuto tra le Parti Sociali ed il Governo Italiano di cui al "Protocollo del 23/7/1993" che di quanto contenuto nelle Direttive U.E. in tema di sviluppo del dialogo sociale, ne realizza per quanto di competenza del Contratto Nazionale di Lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali.

Nell'ambito di tale competenza, le parti hanno concordato di operare nello spirito di quanto dichiarato con il Verbale di Incontro redatto e sottoscritto in Sede CNEL il 26/7/1999 e conseguentemente sull'opportunità di definire un modello di struttura contrattuale idoneo sia a gestire gli effetti derivanti dal processo di riforma del Settore che a disciplinare, attraverso il Sistema di Relazioni Sindacali, le materie riconducibili alla sfera dei valori generali e quelle che attengono alle specificità delle diverse Aere Professionali.

Nel contesto del modello di struttura contrattuale, con l'intento di migliorare il Sistema di Relazioni Sindacali, le parti hanno convenuto sulla costituzione di strumenti bilaterali volti a fornire servizi sul versante delle politiche sociali, su quelle della formazione e quelle concernenti il mercato del lavoro, con l'obiettivo di contribuire sia allo sviluppo delle professionalità che al rafforzamento della stabilità di impiego degli addetti al Settore.

A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificatamente indicati dal presente "Testo Contrattuale Unitario" da valere per tutti gli addetti del settore delle Attività Professionali operanti negli studi e ove consentito dalla legge, nelle società di servizi professionali, impegnandosi altresì ad intervenire a tutti i livelli affinché le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate.

Al riguardo, preso atto della "Dichiarazione Congiunta dei Partner Sociali per il Forum del 15/6/2000" e considerate le conseguenti attività che a livello comunitario ne deriveranno, le parti concordano sull'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri.

Le parti, inoltre, presa visione del rapporto della Commissione Europea sull'occupazione del settembre 2003, convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli organi governativi ai vari livelli interessati, al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del settore ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori.

Con la presente "Premessa" le parti hanno inteso evidenziare sia la volontà comune di consolidare i risultati raggiunti nell'arco di una decennale esperienza di pratica attuazione del metodo concertativo che di migliorare il sistema delle relazioni sindacali anche attraverso la costituzione dei sopra richiamati strumenti bilaterali, ai quali

viene assegnato il compito di favorire corretti e proficui rapporti tra le parti e, quale valore prioritario, tesi a contribuire allo sviluppo e al ruolo del Settore sia sotto l'aspetto economico/produttivo, sia sotto l'aspetto occupazionale.

### **Validità e sfera di applicazione del contratto**

Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra tutte le attività Professionali, anche se gestite in forma di studio, in forma di studio associato e ove consentito dalla legge, in forma di società e il relativo personale dipendente .

Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di legge, i rapporti di lavoro e le prestazioni effettuate nei periodi di stage degli addetti al settore occupati con le diverse forme di impiego e con le diverse modalità formative, così come richiamate e regolamentate dallo stesso Contratto ai Titoli e agli Articoli di cui agli Istituti "Formazione" e "Mercato del Lavoro ".

Il Contratto Collettivo di Lavoro si applica a tutte le attività Professionali, come sopra definite, appartenenti alle professioni di seguito elencate nelle specifiche "Aree":

A) Area professionale Economico - Amministrativa

Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti, Ragionieri, Revisori Contabili.

Altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.

B) Area Professionale Giuridica

Avvocati, Notai.

Altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.

C) Area professionale Tecnica

Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali, Geologi, Agronomi e Forestali, Periti agrari.

Altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.

D) Area professionale Medico - Sanitaria e Odontoiatrica

Medici, Medici Specialisti, Medici Dentisti, Odontoiatri, Medici Veterinari e Psicologici;

Operatori Sanitari, abilitati all'esercizio autonomo della professione di cui alla specifica Decretazione Ministeriale, ad esclusione dei Laboratori Odontotecnici

Altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.

Le parti si danno atto che il presente Contratto, per tutto il periodo della sua validità, deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce le norme di tutti i precedenti Contratti Collettivi sottoscritti dalle stesse parti stipulanti il presente " Testo Contrattuale Unitario ".

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa e/o di secondo livello realizzata nel settore.

Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme stipulate in base ai criteri da esso previsti.

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

[...]

### **Art. 20 Previdenza Integrativa**

Fermo restando che i lavoratori di cui al presente contratto debbono essere iscritti a norma di legge all'INPS e all'INAIL, le parti provvederanno ad istituire forme di previdenza integrativa per i lavoratori del settore.

La costituzione di uno specifico fondo di categoria/Settore, o l'adesione ad altro fondo di categoria già costituito, saranno esaminate ed approfondite dalle parti, così come previsto al Titolo I articolo 1 punto 6), che ne definiranno le modalità operative.

Relativamente ai costi connessi, le parti di comune accordo si impegnano a definire gli importi entro il 31/12/2006.

Al riguardo, le parti, nel ritenere necessario che su tale materia. I lavoratori e i datori di lavoro esprimano un parere preventivo circa la scelta tra la costituzione di un fondo chiuso di categoria o l'adesione ad altro fondo chiuso già costituito, concordano sulla opportunità di avviare una consultazione a campione nel Settore.

tale scopo le parti, nel quadro dei compiti e dei ruoli assegnati agli strumenti bilaterali ed in coerenza con le sinergie che tali strumenti contrattuali possono produrre nell'interesse delle rispettive parti, così come evidenziate e richiamate nel Verbale del 26/7/1999 sottoscritto in sede CNEL, danno mandato alla struttura bilaterale "CADIPROF" di predisporre e concretizzare la pratica attuazione della consultazione tra gli iscritti alla "Cassa".

L'esito della consultazione dovrà essere trasmesso alle pari firmatarie del presente CCNL e le stesse dichiarano fin da ora, che ove l'esito della consultazione fosse a favore della costituzione del Fondo di categoria/Settore i lavoratori e i datori di lavoro iscritti alla "Cassa" e all'Ente Bilaterale Nazionale di Settore quest'ultimo si farà carico del costo di iscrizione al "Fondo di Previdenza Integrativa".

Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28/4/1993 è prevista la integrale destinazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R) maturando dal momento dell'adesione al fondo. Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi.

- Dichiarazione congiunta -

Le parti in occasione dell'approfondimento per la definizione delle modalità operative si impegnano ad esaminare l'opportunità che tale istituto sia fruibile, con specifiche clausole, anche nei confronti di altre forme di impiego operanti nel Settore.

---